

approvato dalla delib. C.C. n° 120 del 29-11-90,  
Vistato con parere d'atto del C. P. C. nelle sedute  
del 22-1-91, con provvedimento n° 1080

Comune di SALVE

Provincia di LECCE

ANEGARIS che  
delibera C.C. n° 120/90

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**

## SOMMARIO

Art. 1 - Principi . . . . .	Pag.	1
Art. 2 - Funzioni . . . . .	»	1
Art. 3 - Competenze uffici comunali . . . . .	»	1
Art. 4 - Servizi gratuiti . . . . .	»	2
Art. 5 - Servizi a pagamento . . . . .	»	2
Art. 6 - Visione degli atti . . . . .	»	4
Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori . . . . .	»	4
Art. 8 - Trasporti funebri . . . . .	»	5
Art. 9 - Modalità dei trasporti funebri . . . . .	»	6
Art. 10 - Orario e percorsi dei trasporti funebri . . . . .	»	6
Art. 11 - Rimesse di carri funebri . . . . .	»	6
Art. 12 - Modalità per la sosta dei cadaveri in transito . . . . .	»	7
Art. 13 - Trasporti particolari . . . . .	»	7
Art. 14 - Orario di apertura e custodia dei cimiteri . . . . .	»	7
Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale . . . . .	»	8
Art. 16 - Tumulazioni provvisorie . . . . .	»	8
Art. 17 - Esumazione ed estumulazione . . . . .	»	9
Art. 18 - Sepolture private . . . . .	»	10
Art. 19 - Diritto d'uso . . . . .	»	11
Art. 20 - Concessionari . . . . .	»	11
Art. 21 - Concessione sepolture private . . . . .	»	12
Art. 22 - Sepolture private ad inumazione . . . . .	»	13
Art. 23 - Loculi . . . . .	»	13
Art. 24 - Tombe di famiglia . . . . .	»	14
Art. 25 - Cellette ossario e ossario comune . . . . .	»	15
Art. 26 - Cellette cinerarie e cinerario comune . . . . .	»	15
Art. 27 - Esercizio d'uso sulle sepolture private . . . . .	»	15
Art. 28 - Voltura concessione . . . . .	»	16
Art. 29 - Suddivisione concessione . . . . .	»	16
Art. 30 - Scadenza sepolture private . . . . .	»	17
Art. 31 - Decadenza e revoca concessione . . . . .	»	17
Art. 32 - Rinuncia alla concessione . . . . .	»	18
Art. 33 - Registrazione e conservazione atti . . . . .	»	18
Art. 34 - Personale del servizio cimiteriale . . . . .	»	18
Art. 35 - Imprese operanti nel cimitero . . . . .	»	18
Art. 36 - Norma transitoria . . . . .	»	19
Art. 37 - Entrata in vigore . . . . .	»	19

# Regolamento comunale di polizia mortuaria

EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI

## Art. 1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito comunale in piena aderenza a quanto prescritto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 20 settembre 1990, n. 285.

## Art. 2 - Funzioni

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti le morti delle persone, i trasporti funebri, le sepolture e la gestione dei cimiteri comunali.

Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli uffici comunali preposti.

## Art. 3 - Competenze uffici comunali

Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal Regolamento previsto dall'art. 51 della legge 8-6-1990, n. 142.

A tal fine, in attesa di eventuale conferma o modifica, tali competenze sono così suddivise:

- 1) l'ufficio "Servizi cimiteriali" cura ogni adempimento amministrativo;
- 2) l'ufficio "Ragioneria" cura l'aspetto contabile;
- 3) l'ufficio "Segreteria" cura i relativi contratti;
- 4) l'ufficio "Tecnico" cura ogni incombenza di natura tecnica.

✓ **Art. 4 - Servizi gratuiti**

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente.

Rientrano tra i servizi gratuiti:

- 1) la visita necroscopica;
- 2) l'osservazione dei cadaveri;
- 3) il recupero delle salme;
- 4) l'eventuale uso delle celle frigorifere di proprietà comunale;
- 5) il trasporo funebre nell'ambito comunale;
- 6) la cremazione;
- 7) l'ossario comune;
- 8) l'inumazione;
- 9) il cinerario comune;
- 10) il feretro per le salme di persone i cui congiunti sono non abbienti;
- 11) \_\_\_\_\_
- 12) \_\_\_\_\_
- 13) \_\_\_\_\_
- 14) \_\_\_\_\_

✓ **Art. 5 - Servizi a pagamento**

I sottoelencati servizi e concessioni sono sottoposti al pagamento della tariffa a fianco di ciascuna indicata:

**SERVIZI**

- 1) trasporto funebre con servizi speciali effettuato  
dal Comune . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 2) trasporto funebre con servizi speciali effettuato  
da privati . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 3) trasporto funebre in altro Comune . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 4) trasporto funebre all'estero . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 5) trasporto funebre da altro Comune . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 6) trasporto funebre dall'estero . . . . . L. \_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

- 7) trasporto funebre eseguito a piedi . . . . L. \_\_\_\_\_
- 8) trasporto funebre eseguito senza carro funebre L. \_\_\_\_\_
- 9) sosta intermedia al trasporto funebre per  
onoranze . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 10) sosta intermedia di feretro in transito . . . L. \_\_\_\_\_
- 11) operazioni di carico e scarico del feretro . . L. \_\_\_\_\_
- 12) esumazioni ordinarie . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 13) esumazioni straordinarie . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 14) estumulazioni ordinarie . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 15) estumulazioni straordinarie . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 16) trasferimento di salma per onoranze funebri . L. \_\_\_\_\_
- 17) autorizzazione all'installazione di elementi sulla  
sepoltura ad inumazione . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 18) autorizzazione all'installazione di elementi sulla  
sepoltura a tumulazione . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 19) trasferimento cassette ossario . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 20) apertura sepoltura a tumulazione per ispezione L. \_\_\_\_\_
- 21) autorizzazione al trattamento di imbalsamazione  
di cadavere . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 22) servizi da effettuarsi in giorno festivo . . . L. \_\_\_\_\_
- 23) autorizzazione alla costruzione di sepolture  
private . . . . . L. \_\_\_\_\_
- 24) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_
- 25) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_
- 26) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

- CONCESSIONI** *✓ Come ottenuto con deliber. C.C. 120 del 29-11-70*
- 1) aree per sepolture private ad inumazione . . L. \_\_\_\_\_
  - 2) sepolture private a tumulazione individuale  
(loculi) . . . . . L. \_\_\_\_\_
  - 3) tombe di famiglia . . . . . L. \_\_\_\_\_
  - 4) celletta ossario . . . . . L. \_\_\_\_\_
  - 5) celletta cineraria . . . . . L. \_\_\_\_\_
  - 6) aree per edificare sepolture private al mq. . L. \_\_\_\_\_

- 7) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_  
8) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_  
9) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_  
10) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

**Art. 6 - Visione degli atti** ✓

Ogni cittadino può prendere visione presso l'ufficio "Servizi Cimiteriali":

- 1) del presente Regolamento Comunale;
- 2) del registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285;
- 3) della planimetria cimiteriale in scala 1 : 500;
- 4) del provvedimento concernente l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) del registro dei reclami;
- 6) di ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7-8-1990, n. 241;
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_
- 9) \_\_\_\_\_
- 10) \_\_\_\_\_

**Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori** ✓

L'Amministrazione Comunale è tenuta a stabilire il deposito di osservazione e l'obitorio in adeguati e idonei locali nell'ambito cimiteriale, ovvero presso ospedali o istituti analoghi, ovvero presso un edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore, nel caso in cui il deposito di osservazione e l'obitorio siano ubicati fuori del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

✓ **Art. 8 - Trasporti funebri**

I trasporti funebri sono rappresentati da:

- 1) trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o alle eventuali celle frigorifere;
- 2) trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;
- 3) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune;
- 4) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del proprio territorio, mediante:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1° comma, lettera b) del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, comprende le previsioni di cui ai nn. 1 e 2 del 1° comma del presente articolo e viene, comunque, effettuato con idoneo carro funebre e in una forma che garantisca il decoro del servizio.

I trasporti funebri, per i quali siano chiesti servizi, trattamenti o prestazioni particolari, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

I trasporti funebri sono riportati in \_\_\_\_\_ categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati sono i seguenti:

CAT. I \_\_\_\_\_

CAT. II \_\_\_\_\_

CAT. III \_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

**V Art. 9 - Modalità dei trasporti funebri**

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi.

Il trasporto funebre relativo ai bambini di età inferiore ai dieci anni, ai nati morti, ai feti, alle cassette ossario e ad ossa o parti di cadavere può essere eseguito anche in vettura privata chiusa.

Il sindaco può disporre, a richiesta dei congiunti ed in casi particolari, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi, recando il feretro a spalle per l'intero percorso o parte di esso.

In tal caso, i richiedenti dovranno esonerare formalmente il Comune da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura.

**V Art. 10 - Orario e percorsi dei trasporti funebri**

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione ed i percorsi dei trasporti funebri.

I servizi di trasporto funebre sono effettuati nei giorni feriali.

Il Sindaco può consentire deroghe, autorizzando il trasporto, per particolari motivi, anche nei giorni festivi e con percorsi diversi, a richiesta dei congiunti del defunto, da quelli di cui al 1° comma del presente articolo.

Il carro funebre deve essere sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario stabilito per la partenza stessa.

**✓ Art. 11 - Rimesse di carri funebri**

Il Sindaco, con apposito provvedimento, stabilisce il luogo in cui devono essere ubicate le rimesse di carri funebri, tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle indispensabili condizioni che consentono il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri, nonché per lo smaltimento dei prodotti e residui relativi.

La rimessa, opportunamente distanziata da altri fabbricati, deve essere nella posizione tale da permettere ai carri di entrare ed uscire senza creare intralci alla circolazione stradale.



✓ **Art. 12 - Modalità per la sosta dei cadaveri in transito**

Previo pagamento della tariffa stabilita dall'art. 5 del presente Regolamento, possono essere consentite soste intermedie durante il trasporto funebre al fine di prestare le onoranze funebri al defunto.

La sosta deve essere della durata strettamente indispensabile e comunque non superiore a \_\_\_\_\_.

Nel caso di cadavere in transito, su richiesta degli interessati, può essere permessa la sosta del feretro con deposito nella camera mortuaria fino a un periodo massimo di \_\_\_\_\_.

Le operazioni di carico e scarico incombono al Comune, dietro pagamento della tariffa stabilita dal predetto art. 5.

✓ **Art. 13 - Trasporti particolari**

Il Sindaco può autorizzare il trasporto, in forma privata, della salma dal luogo in cui si trova all'abitazione del defunto affinché da essa abbia inizio il trasporto funebre.

L'autorizzazione è concessa con apposito provvedimento sindacale, previa richiesta dei congiunti del defunto.

Il trasporto in forma privata deve essere effettuato nel rispetto degli orari previsti per gli ordinari trasporti funebri.

✓ **Art. 14 - Orario di apertura e custodia del cimitero**

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito da Sindaco, mediante apposita ordinanza.

Il servizio di custodia è assicurato dal personale comunale preposto, il cui responsabile attende alle incombenze previste dal D.P.R. 10-9-1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

✓ **Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale**

La planimetria di cui all'art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, delimita i reparti e le sepolture.

Nei cimiteri i reparti sono così classificati:

- 1) campi di inumazione;
- 2) loculi;
- 3) tombe di famiglia;
- 4) campi di inumazione per sepolture private;
- 5) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
- 6) ossario comune;
- 7) cinerario comune;
- 8) cellette ossario;
- 9) cellette cinerarie;
- 10) \_\_\_\_\_
- 11) \_\_\_\_\_
- 12) \_\_\_\_\_

Inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono superare le seguenti:

- 1) altezza fuori del piano di campagna \_\_\_\_\_
- 2) superficie dell'area \_\_\_\_\_
- 3) distanza dai viali \_\_\_\_\_
- 4) superficie coperta \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

✓ **Art. 16 - Tumulazioni provvisorie**

Qualora sussistano cause contingenti, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri nei loculi per un periodo massimo di \_\_\_\_\_

Tale operazione è soggetta al pagamento della tariffa di L. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e del canone di utilizzo

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

di L. \_\_\_\_\_ a semestre o frazione di semestre.

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio, con apposita ordinanza, all'estumulazione ed alla sistemazione nel campo di inumazione, addebitando le relative spese agli interessati.

#### **Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo un decennio dalla inumazione, le estumulazioni ordinarie quelle effettuate alla scadenza della concessione, semprechè in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie e straordinarie con apposito provvedimento.

Le esumazioni ed estumulazioni, se richieste da privati, sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 5.

Al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 83 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Gli eventuali oggetti rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione sono consegnati agli eventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia. Trascorso un periodo di \_\_\_\_\_ gli

oggetti, non ritirati dagli eventi diritto, sono alienati dal Comune che col ricavo provvede al miglioramento dei servizi cimiteriali.

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro \_\_\_\_\_ mesi, decorsi i quali il Sindaco provvede alla rimozione con addebito delle spese.

#### **Art. 18 - Sepolture private**

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975, n. 803, semprechè dall'atto di concessione non risulti limite temporale e non ci siano le condizioni di cui all'art. 92 2° comma, del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Inoltre, consistono nell'uso temporaneo di:

- 1) sepoltura individuale in campi di inumazione per la durata di anni, \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della sepoltura;
- 2) loculo per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione/tumulazione;
- 3) sepoltura in campi per costruzioni private a tumulazione, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione;
- 4) tomba di famiglia per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione;
- 5) cellette ossario per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di concessione/utilizzo;
- 6) cellette ossario per contenere le urne cinerarie, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di concessione/utilizzo;
- 7) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

oggetti, non ritirati dagli eventi diritto, sono alienati dal Comune che col ricavo provvede al miglioramento dei servizi cimiteriali.

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro \_\_\_\_\_ mesi, decorsi i quali il Sindaco provvede alla rimozione con addebito delle spese.

#### **Art. 18 - Sepolture private**

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975, n. 803, semprechè dall'atto di concessione non risulti limite temporale e non ci siano le condizioni di cui all'art. 92 2° comma, del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Inoltre, consistono nell'uso temporaneo di:

- 1) sepoltura individuale in campi di inumazione per la durata di anni, \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della sepoltura;
- 2) loculo per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione/tumulazione;
- 3) sepoltura in campi per costruzioni private a tumulazione, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione;
- 4) tomba di famiglia per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data della concessione;
- 5) cellette ossario per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di concessione/utilizzo;
- 6) cellette ossario per contenere le urne cinerarie, per la durata di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di concessione/utilizzo;
- 7) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, per una durata pari a \_\_\_\_\_, su richiesta del concessionario o dei suoi diretti discendenti.

In ogni caso, è rimesso al potere discrezionale di questa Civica Amministrazione l'accoglimento della richiesta.

#### **Art. 19 - Diritto d'uso**

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

L'atto di concessione, redatto nella forma di atto pubblico, contiene le seguenti indicazioni:

- 1) tipo e durata della concessione;
- 2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o collettività;
- 3) criteri per la individuazione delle salme da accogliere;
- 4) clausole e limiti del diritto d'uso;
- 5) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- 6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

#### **Art. 20 - Concessionari**

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente o collettività, dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltrechè al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purchè sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi.

Previa richiesta del concessionario, sottoscritta ed autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, può essere consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano state conviventi col medesimo o con persone della sua famiglia ovvero

---

---

---

---

L'atto di concessione in favore di Enti o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

#### **Art. 21 - Concessione sepolture private**

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita istanza al Sindaco con l'indicazione del tipo di concessione richiesta e del relativo Cimitero, nonchè dichiarare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Le sepolture private, escluse le tombe di famiglia, sono concesse solo in occasione della sepoltura delle persone cui le stesse sono destinate e sono assegnate in ordine progressivo di disponibilità.

In deroga al comma precedente, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private anche a disposizione di persone viventi in presenza delle seguenti condizioni:

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

N.  
B.

Y

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

Non può compiersi alcuna operazione sulla sepoltura privata, se non richiesta dal concessionario ed autorizzata dal Sindaco.

**Art. 22 - Sepolture private ad inumazione**

Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le dimensioni di cm. \_\_\_\_\_ X cm. \_\_\_\_\_, sono concesse, su richiesta, esclusivamente all'atto della sepoltura della persona destinataria e sono assegnate seguendo l'ordine numerico progressivo.

Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di un copritomba non eccedente le dimensioni di cm. \_\_\_\_\_ X cm. \_\_\_\_\_, avente un'altezza di cm. \_\_\_\_\_ dal piano campagna ed una superficie coperta non superiore a cm. \_\_\_\_\_ X cm. \_\_\_\_\_.

Per quanto attiene alla conservazione e manutenzione delle aree ed eventuali installazioni eseguite si rimanda a quanto disposto dagli artt. 63 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Nel caso la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità dell'area.

**Art. 23 - Loculi**

I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal Comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata, fino ad un massimo di \_\_\_\_\_ file orizzontali.

Un loculo può contenere un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario oppure soltanto cassette ossario ed urne cinerarie fino alla sua capienza.



**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

La tariffa prevista dall'art. 5 del presente Regolamento comprende anche l'installazione della lapide in marmo o \_\_\_\_\_ mentre è a carico del concessionario l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi prota-fiori, lampade votive ed ogni altra eventuale installazione autorizzata dal Comune.

Per l'apposizione di quanto descritto al comma precedente, occorre che siano osservate le seguenti condizioni:

---

---

---

---

---

---

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

**Art. 24 - Tombe di famiglia**

La concessione di tombe di famiglia consiste nell'assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.

Tale concessione è subordinata alla presentazione del progetto della costruzione da edificare, alla relativa concessione edilizia e al deposito di una cauzione pari al \_\_\_\_\_ del valore della costruzione stessa.

Dalla data della concessione i lavori di edificazione devono essere ultimati entro \_\_\_\_\_, pena la revoca della stessa concessione; dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la cauzione è svincolata e la tomba di famiglia può essere utilizzata.

La concessione di tombe di famiglia può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal Comune,

previa stipula di apposito contratto.

In tal caso, spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, gli oneri concernenti la posa delle lapidi e le relative decorazioni.

**Art. 25 - *Cellette ossario e ossario comune***

Le cellette ossario raccolgono le cassette ossario contenenti i resti delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

In deroga al comma precedente, la raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata a condizione che le cassette ossario trovino adeguata collocazione in celletta ossario o in altra sepoltura già concessa.

**Art. 26 - *Cellette cinerarie e cinerario comune***

Le cellette cinerarie o, in loro mancanza, le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme.

Qualora il defunto, in vita, abbia espresso la volontà di disperdere le proprie ceneri dopo la cremazione ovvero i suoi familiari non abbiano provveduto ad altro tipo di destinazione, le ceneri stesse sono raccolte e conservate in perpetuo collettivamente nel cinerario comune.

**Art. 27 - *Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private***

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10-9-1990, n. 285 e del presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o qualsiasi altro mezzo di prova.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con l'esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le Parti interessate.

**Art. 28 - Voltura concessione**

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi individuati con i criteri espressi nell'art. 20, 2° comma, devono darne notizia al Sindaco entro \_\_\_\_\_ con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, entro \_\_\_\_\_ dalla richiesta, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario; inoltre, in mancanza della designazione del rappresentante, provvede d'ufficio con i seguenti criteri:

---

---

---

---

---

---

---

---

Decorso il termine di cui al 1° comma, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ai sensi del successivo art. 31.

**Art. 29 - Suddivisione concessione**

Con apposita istanza, redatta contestualmente o separatamente dai sottoscrittori con firma autenticata a norma della legge 4-1-1968, n. 15, più concessionari possono richiedere al Comune la suddivisione dei posti previsti dall'atto di concessione.

Il Sindaco prende atto della richiesta con apposito provvedimento, da acquisire agli atti d'ufficio.

La suddivisione costituisce esercizio del diritto d'uso e comporta la redazione di una scrittura privata o atto pubblico, da depositare presso il Comune, con cui i titolari della concessione regolano i loro rapporti, ferma restando l'unità della concessione medesima nei riguardi dell'Ente Comune.

**EVENTUALI MODIFICHE  
OD INTEGRAZIONI**

N.B.

**Art. 30 - Scadenza sepolture private**

Il Sindaco, attraverso l'ufficio Servizi Cimiteriali, segnala al concessionario, o agli aventi diritto, la scadenza della concessione, indicandone le modalità per l'eventuale rinnovo.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e, comunque, entro il termine fissato dal Comune ed è ammesso solo nei confronti delle persone individuate con i criteri espressi nell'art. 20, 2° comma.

Nel caso in cui non fossero reperibili in alcuna maniera il concessionario o i suoi aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni.

Copia di qualsiasi provvedimento adottato è conservata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali, per la visione al pubblico di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

**Art. 31 - Decadenza e revoca concessione**

Rientra nel potere discrezionale del Comune dichiarare in qualsiasi momento, per gravi motivi e violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessione di sepolture private.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco dopo l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro nella concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sistema ad inumazione o \_\_\_\_\_ anni a tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 7-8-1990, n. 241, il Sindaco provvede a notificare agli aventi causa l'avvio del procedimento di decadenza o revoca della concessione, con le indicazioni ed eventuali diffide del caso.

Una copia del provvedimento è depositata presso l'ufficio Servizi Cimiteriali, dopo l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione dalla salma o resti mortali e l'avvenuto ripristino.

**Art. 32 - Rinuncia alla concessione**

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata.

Al momento della rinuncia il Comune, adottati gli atti conseguenti, dispone la corresponsione al concessionario di una somma proporzionale agli anni residui della concessione, tenuto conto degli anni già usufruiti.

**Art. 33 - Registrazione e conservazione atti**

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, per ogni sepoltura privata si istituisce un apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

**Art. 34 - Personale del servizio cimiteriale**

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Inoltre, è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'installazione di lapidi o elementi ornamentali, la cui posa in opera sia subordinata ad espressa autorizzazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse col lavoro svolto.

**Art. 35 - Imprese operanti nel cimitero**

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell'ambito cimiteriale, le imprese, in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco.

Le stesse imprese, una volta autorizzate, possono accedere nel Cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle norme vigenti può comportare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la sospensione dei lavori e, nei casi gravi, la radiazione della ditta dall'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri.

Tale elenco deve essere tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale e, in copia, presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 36 - Norma transitoria**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private acquisiti a norma del precedente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto in materia dalla legislazione nazionale.

#### **Art. 37 - Entrata in vigore**

Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il presente Regolamento sarà in vigore dal primo giorno seguente la scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, da effettuarsi dopo aver acquisito l'omologazione di cui all'art. 345 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.

Il Segretario Comunale provvederà all'inserimento del presente nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali".